

## REGOLAMENTO (CE) N. 1026/97 DELLA COMMISSIONE

del 6 giugno 1997

**che ripristina i dazi doganali applicabili ai prodotti dei codici della Nomenclatura combinata 3102 10 10 e 3102 10 90 a 3102 90 00 originari delle Repubbliche di Bosnia-Erzegovina, Croazia, della Repubblica federale di Jugoslavia e dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, che beneficiano dei massimali tariffari previsti dal regolamento (CE) n. 70/97 del Consiglio**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 70/97 del Consiglio, del 20 dicembre 1996, relativo al regime applicabile alle importazioni nella Comunità di prodotti originari delle Repubbliche i Bosnia-Erzegovina, Croazia, della Repubblica federale di Jugoslavia e dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia e alle importazioni di vini originari della Repubblica di Slovenia<sup>(1)</sup>, modificato dal regolamento (CE) n. 825/97<sup>(2)</sup>,

considerando che in virtù dell'articolo 1 del suddetto regolamento, il beneficio del regime tariffario preferenziale è accordato alle Repubbliche di Bosnia-Erzegovina, Croazia, alla Repubblica federale di Jugoslavia e all'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, nell'ambito di massimali tariffari; che conformemente all'articolo 4, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 70/97, dal momento in cui si raggiungono tali massimali, la Commissione può ripristinare, mediante regolamento e fino al termine dell'anno civile, i dazi doganali effettivamente applicati nei confronti dei paesi terzi;

considerando che le importazioni dei prodotti elencati in allegato, originari delle suddette Repubbliche beneficiarie delle preferenze tariffarie, hanno raggiunto mediante

imputazione il massimale in questione; che il ripristino dei dazi doganali applicabili a tali repubbliche per i prodotti in causa è reso necessario dalla situazione del mercato comunitario;

considerando che è opportuno ripristinare i dazi doganali per i prodotti in questione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

A decorrere dal 10 giugno 1997 e fino al 31 dicembre 1997 la riscossione dei dazi doganali sospesa in virtù del regolamento (CE) n. 70/97 è ripristinata all'importazione nella Comunità dei prodotti elencati in allegato, originari delle Repubbliche di Bosnia-Erzegovina, Croazia, della Repubblica federale di Jugoslavia e dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 giugno 1997.

*Per la Commissione*

Mario MONTI

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 16 del 18. 1. 1997, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 119 dell'8. 5. 1997, pag. 4.